

Legge 11/12/1990 n. 379

Autore: Redazione

1 .

A decorrere dall'1 gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella a allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2 .

L'indennità di cui al comma primo viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

3 .

In ogni caso l'indennità di cui al comma primo non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall' articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella a e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

1 .

L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2 .

La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4

gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546 , e successive modificazioni.

3 .

L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4 .

Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari. (2)

(2) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

1 .

L'indennità di cui all'articolo 1 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2 .

La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3 .

Alla domanda di cui al comma secondo va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. (3)

(3) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

1 .

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi secondo e terzo del citato articolo 1.

2 .

La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla usl che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.(4)

(4) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

1 .

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all' articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni. al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2 .

Con la stessa procedura prevista dal comma primo, i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma primo o la totale eliminazione di detto contributo.

la presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. (5)

(5) Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti (6)

1) cassa nazionale del notariato

2) cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori

3) ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

4) ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari

5) ente nazionale di previdenza e assistenza medici

6) cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

7) cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

8) cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

9) cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti

10) cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

11) ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

()Tabella abrogata dall'art. 86, comma 2, lett. g), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha abrogato l'intero provvedimento, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

<https://www.diritto.it/normativa/legge-11121990-n-379/>